



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

ELEMENTI PER L'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA

*L'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE
DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL
SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE*

IMPIEGO E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI PER LA
RIDUZIONE DELL'EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA –
INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PUBBLICHE

Roma – Palazzo San Macuto
18 febbraio 2015

Indice

1. Considerazioni preliminari	Pag. 5
2. La tracciabilità dei pagamenti quale strumento di contrasto all'evasione Fiscale	7
3. La fatturazione elettronica da strumento di controllo della spesa pubblica a strumento di contrasto dell'evasione fiscale e di semplificazione degli adempimenti	12
4. L'integrazione delle basi informative delle pubbliche amministrazioni	17
5. L'attività dei comuni nell'accertamento delle imposte sugli immobili	21
6. Il possibile contributo dell'Anagrafe Tributaria nell'azione di recupero dei tributi locali	26
7. Criticità del sistema dell'Anagrafe Tributaria e sua capacità di interloquire con le altre banche dati	28
Considerazioni conclusive	29
Allegati	33
- Allegato 1 – Spesa informatica da SIOPE anno 2013	35
- Allegato 2 – Somme erogate ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (contributo anno 2013 e saldo anno 2012)	37

1. Considerazioni preliminari

E' noto ormai da tempo come l'impiego razionale degli strumenti informatici e telematici possa esercitare un ruolo decisivo per la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli operatori economici e il contenimento dell'evasione fiscale di massa, fenomeno particolarmente grave nel nostro Paese, come è ampiamente dimostrato dalle analisi condotte, anche recentemente, dagli organismi internazionali come l'OECD¹ e dalla stessa amministrazione finanziaria.

La Corte negli ultimi anni ha insistentemente richiamato l'attenzione sulla gravità del fenomeno e sulle possibili misure idonee a contrastarlo². Tra queste uno specifico rilievo assumono gli strumenti di ordine tecnologico, finora utilizzati in modo incompleto e poco razionale.

Nel documento predisposto per l'audizione del 12 luglio 2012 presso codesta Commissione, con affermazioni superate recentemente solo in termini prospettici ma non certo sul piano dell'attualità, si era avuto modo di rilevare, come *“sin dalle prime realizzazioni degli anni Settanta del secolo scorso, lo sviluppo del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è stato prevalentemente, se non esclusivamente, indirizzato alla gestione ex post dei dati dichiarati, attraverso le diverse fasi dell'acquisizione dei contenuti delle dichiarazioni tributarie e degli atti (fino alla fine degli anni Novanta prodotti mediante documenti cartacei e poi, via via, esclusivamente mediante modalità telematica), dei controlli di autoliquidazione delle imposte e delle numerose e complesse attività di elaborazione e di incrocio finalizzate all'emanazione degli accertamenti nei confronti dei soggetti che si sottraggono agli obblighi fiscali.*

Il modello di funzionamento al quale si è ispirato il sistema informativo fiscale è stato, dunque, fino ad oggi un modello essenzialmente finalizzato alle

¹ Cfr. OECD, Together for Better Outcomes: Engaging and Involving SME Taxpayers and Stakeholders, 2013 e, più recentemente, OECD, Tax Compliance by Design, Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective, 2014, nel quale viene sottolineata la rilevanza che possono avere per il miglioramento della conformità fiscale l'uso delle nuove tecnologie e il ruolo di facilitazione all'adempimento da parte dell'amministrazione.

² In proposito si richiamano, in particolare: a) il documento predisposto per l'audizione del 12 marzo 2014 del Presidente della Corte presso la Commissione parlamentare semplificazione (pagg. 13 e segg., *La semplificazione fiscale*); b) il documento predisposto per l'audizione del 19 giugno 2013 del Presidente della Corte presso le Commissioni Bilancio V e Finanze VI della Camera dei Deputati, concernente le strategie e gli strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale; c) la Relazione concernente l'indagine sugli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore *tax compliance* di cui alla delibera n. 17 del 20 novembre 2014 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

esigenze di controllo dell'amministrazione, ben poco preoccupato delle esigenze di adempimento dei contribuenti, costretti quasi sempre a ricorrere all'assistenza professionale e informatica offerta dal mercato (esperti professionali, centri di assistenza fiscale, software house, ecc.).

Tutto ciò ha non poco inciso negativamente sui livelli di tax compliance, favorendo omissioni e dimenticanze e accrescendo negli individui il convincimento di una sostanziale assenza della pubblica amministrazione in uno dei momenti fondamentali del rapporto tra il cittadino e le pubbliche istituzioni, quello dell'adempimento fiscale”.

Sul piano più generale, è ben noto come l'uso delle nuove tecnologie rivesta particolare rilievo ai fini dei processi di semplificazione amministrativa e di contenimento dei costi indiretti di *compliance*.

Secondo quanto la Corte ha già avuto modo di rilevare anche recentemente³, nonostante l'Italia sia stata tra le prime nazioni europee ad approvare norme e regole tecniche in materia di documenti informatici e firma digitale, tuttavia, non sono stati ottenuti i risultati di fluidificazione dell'azione amministrativa nei termini auspicati.

Le politiche di semplificazione amministrativa mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione richiedono, infatti, una attenta valutazione preventiva dell'impatto della regolazione che tenga conto del contesto organizzativo delle Pubbliche amministrazioni e della strumentazione tecnica necessaria per dare piena operatività alle nuove norme. Troppo spesso si è fatto uso della tecnologia senza adattare contestualmente i processi di lavoro delle pubbliche amministrazioni e i processi amministrativi che coinvolgevano i cittadini, cercando di “piegare” i nuovi strumenti tecnologici a disposizione e prassi concepite per modelli procedimentali diversi.

Nella presente relazione, muovendo dalle considerazioni espresse dalla Corte nei documenti ricordati e negli altri numerosi approfondimenti svolti sul tema⁴ in

³ Cfr. documento per l'audizione del 12 marzo 2014 cit.

⁴ Sulle problematiche dell'evasione fiscale e sulle dimensioni del fenomeno si richiamano anche i documenti predisposti per le audizioni del Presidente della Corte del 6 marzo 2014 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché i contenuti dei Rapporti sul coordinamento della finanza pubblica 2012 (parte seconda, pag. 49 e segg.), 2014 (parte seconda, pag. 51 e segg.) e delle Relazioni al Rendiconto generale dello Stato 2011 (volume I, pag. 103 e segg.), 2012 (volume I, pag. 37 e segg.), 2013 (volume I, pag. 69 e segg.) e la Relazione sull'attività di controllo fiscale svolta dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza basata sugli

questi ultimi anni, sono affrontati, sia pure in modo necessariamente sintetico, gli specifici temi per i quali la Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su *“l'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economico finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema di contrasto all'evasione fiscale”*, ha ora esplicitamente manifestato interesse e cioè: 1) tracciabilità dei pagamenti come strumento di contrasto all'evasione fiscale; 2) fatturazione elettronica, strumento di controllo e revisione della spesa pubblica e possibile strumento di contrasto dell'evasione fiscale; 3) integrazione delle basi informative delle pubbliche amministrazioni; 4) attività dei comuni nell'accertamento delle imposte sugli immobili; 5) possibile contributo dell'Anagrafe Tributaria nell'azione di recupero dei tributi locali; 6) capacità del sistema dell'Anagrafe Tributaria di interloquire con le altre banche dati.

2. La tracciabilità dei pagamenti come strumento di contrasto all'evasione fiscale.

Tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale un ruolo peculiare assume il tracciamento dei pagamenti. Concepito come misura antiriciclaggio, l'obbligo generalizzato di pagamento tracciato per le transazioni finanziarie ha assunto nel corso degli anni anche una finalità fiscale.

A questo riguardo va in primo luogo ricordato come nell'ambito delle misure indicate tra i criteri direttivi enunciati nell'art. 9 della legge delega n. 23 del 2014, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, è previsto il potenziamento dei sistemi di tracciamento dei pagamenti (*“comma 1, lett. c: potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari”*;... lett. **d**: *“incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi*

incroci delle informazioni contenute negli elenchi clienti/fornitori (deliberazione n. 8/2013/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato).

di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti”; lett. *f*: *“rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica”*).

Il quadro normativo concernente l’obbligo di pagamento tracciato ha subito nel tempo non poche modificazioni, mettendo in luce incertezze e contraddizioni che non hanno certo giovato alla causa del contrasto all’evasione.

Va ricordato, infatti, come il limite originario di 12.500 euro oltre il quale è interdetto l’uso del contante è stato dapprima ridotto a 1.000 euro nel 2007 e poi riportato ad euro 12.500 nel 2008. Successivamente il limite stesso è stato ridotto a 5.000 euro nel 2010 e a 2.500 euro nel corso del 2011. Infine, a decorrere dal 2012, il limite è stato riportato alla misura di 1.000 euro⁵.

Una particolare forma di tracciamento è quella che si basa sul riconoscimento di una detrazione fiscale ai fini IRPEF per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per il risparmio energetico, che prevedono tutte l’obbligo di pagamento tracciato mediante bonifico bancario *ad hoc*. Per tali agevolazioni (legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni) è stato introdotto dal 1° luglio 2010 l’obbligo di ritenuta d’acconto, inizialmente fissata nella misura del 10 per cento (art. 25 del DL 78 del 2010), poi ridotta al 4 per cento (art. 23, comma 8, del DL 98 del 2011) e dal 1° gennaio 2015 elevato all’8 per cento (art. 1, comma 657, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Stabilità 2015). Sulle ragioni della ritenuta e sull’opportunità di una sua estensione si rinvia a quanto sarà detto tra breve.

In materia di tracciamento dei pagamenti con finalità tributarie, vanno ricordate anche le disposizioni di cui all’art. 35, commi 12 e 12-bis, del DL n. 223 del 2006, riguardanti l’obbligo di pagamento tracciato delle prestazioni professionali superiori a 100 euro⁶. Tale obbligo, che si accompagnava a quello della tenuta di appositi conti bancari o postali, è stato poi abrogato con l’art. 32 del DL 28 giugno 2008, n. 112.

Sempre con riferimento al tentativo di far emergere basi imponibili e diffondere la

⁵ Art. 49 del d.lgs. 231 del 2007, modificato dapprima dall’art. 32, comma 1, del DL 112 del 2008, successivamente, dall’art. 20, comma 1, DL n. 78 del 2010, dall’art. 2, comma 4, del DL n. 138 del 2011, e, infine, dall’art. 12, comma 1, del DL 201 del 2011.

⁶ Fino al 30 giugno 2008 l’importo era stato fissato in 1.000 euro e dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 in 500 euro.

moneta elettronica, va tenuto presente l'art. 15, comma 4, del DL n. 179 del 2012 che, a decorrere dal 30 giugno 2014, ha imposto ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, nell'ambito di attività d'impresa o professionali, l'obbligo di accettare pagamenti di importo superiore a 30 euro effettuati attraverso carte di debito. Per tale obbligo, tuttavia, non è stata prevista alcuna conseguenza giuridica sfavorevole in caso di inadempimento.

L'ordinamento tributario, peraltro, conosce altre situazioni nelle quali il pagamento tracciato assume la natura di onere al quale viene subordinato il diritto alla detrazione o deduzione tributaria.

Così, ad esempio, la detrazione fiscale è subordinata al fatto che il versamento, anche se di importo inferiore ai mille euro, sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi tracciati nel caso dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso⁷, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche⁸, delle erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale⁹, delle erogazioni liberali ai partiti politici¹⁰.

Relativamente ai casi in cui il pagamento tracciato assume il carattere di obbligo anche per importi inferiori ai mille euro, va ricordato quanto stabilisce l'art. 12, comma 1.1, del DL n. 201 del 2011 come modificato dall'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale *“In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”*. La evidente finalità antievasione di tale disposizione è stata di fatto vanificata dalla sua imperfetta formulazione e collocazione sistematica. Si veda, in proposito, la nota prot. DT10492 del 5 febbraio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la quale, in sostanza, l'obbligo di pagamento tracciato dei canoni di locazione al di sotto dell'importo di 1.000 euro (per ciascuna rata) non ricade nelle fattispecie sanzionabili di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007.

⁷ Art. 15, comma 1, lett i-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

⁸ Art. 15, comma 1, lett i-ter, del testo unico delle imposte sui redditi.

⁹ Art. 15, comma 1, lett i-quater, del testo unico delle imposte sui redditi.

¹⁰ Art. 11, comma 7, del DL 28 dicembre 2013, n. 149.

Così sommariamente ricordato il quadro normativo in materia, la Corte non può che confermare quanto già in passato ha avuto modo di rilevare in ordine all'utilità che l'estensione dell'obbligo di pagamento tracciato, anche nel caso di transazioni di importo inferiore ai 1.000 euro, avrebbe sulla *tax compliance*.

A questo riguardo, l'obiezione che un'estensione dell'obbligo di pagamento tracciato possa favorire la diffusione del "nero" appare infondata ove si consideri che, almeno nella maggior parte delle attività economiche, all'incremento di riscossione irregolare in contanti dovrebbe corrispondere un sistematico e coerente maggiore occultamento degli acquisti di beni e servizi relativi all'attività svolta, nonché delle spese relative ai consumi privati dell'operatore economico.

Al contrario, l'estensione dell'obbligo di pagamento tracciato, unita agli altri strumenti volti a supportare il corretto adempimento spontaneo dei contribuenti quali, in particolare, la fatturazione elettronica/comunicazione dei rapporti con clienti e fornitori (attuale c.d. *spesometro*) e la conoscenza delle movimentazioni bancarie, può notevolmente contribuire alla progressiva emersione di basi imponibili occultate.

In particolare l'estensione dei pagamenti tracciati andrebbe valutata nel caso dei rapporti intercorrenti tra soggetti IVA (c.d. operazioni *B2B*).

Relativamente alle attività professionali rivolte al consumatore finale andrebbe considerata¹¹ la reintroduzione dell'obbligo di riscossione dei compensi mediante sistemi tracciati (POS, Carte di credito, ecc.) o mediante conti bancari dedicati sui quali far transitare entrate e uscite.

Pure potrebbe essere previsto un onere generalizzato di pagamento tracciato (mediante bonifici, carte, telefoni cellulari, ecc.) anche al di sotto dell'attuale soglia, quale condizione generalizzata per il riconoscimento fiscale di spese ed oneri ai fini del reddito complessivo IRPEF. In tal modo sarebbe anche possibile l'automatico computo della spesa tra le detrazioni fiscali del soggetto pagante, se prevista dalla normativa: una possibilità che contribuirebbe al successo della recente iniziativa relativa all'invio ai contribuenti della "dichiarazione precompilata" (art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2014).

Anche la riscossione dei canoni di locazione e sublocazione degli immobili andrebbe gestita mediante bonifico bancario *ad hoc* modificando l'attuale imperfetta

¹¹ L'obbligo era stato previsto dall'art. 35, comma 12, del DL 4 luglio 2006, n. 223, ed abrogato con l'art. 32 del DL 25 giugno 2008, n. 112.

formulazione dell'art. 12, comma 1.1, del DL n. 201 del 2011 sopra ricordata.

Lo sviluppo dei pagamenti con modalità tracciata implica, peraltro, un contenimento degli oneri che gravano sugli operatori e sui consumatori. Tale contenimento da tempo viene auspicato, ma appare ancora insufficiente. A tale riguardo andrebbero anche valutate eventuali forme di incentivazione ai pagamenti elettronici sia verso gli operatori (abbattimento dei costi relativi ai terminali POS, contenimento dei costi bancari, ecc.) sia verso gli stessi consumatori.

Le indagini condotte recentemente dalla Corte hanno, peraltro, messo in luce come gli effetti positivi del pagamento tracciato possano non essere sufficienti ad assicurare l'adeguata tutela degli interessi dell'erario.

In un non trascurabile numero di casi, infatti, l'analisi ha rivelato che la contestuale adozione di strumenti di incrocio delle informazioni economiche e finanziarie da sola può non garantire il versamento delle imposte dovute. Ci si riferisce, in particolare, alle risultanze dell'*indagine sull'attività di controllo fiscale svolta dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza basata sugli incroci delle informazioni contenute negli elenchi clienti/fornitori* (deliberazione n. 8/2013/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato).

Nell'ambito di tale indagine si è appurato che i controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria nel corso degli anni hanno fatto emergere rilevanti evasioni fiscali nonostante la modalità "tracciata" prevista per i beneficiari dei pagamenti relativi alle spese per interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, nonché di quelle finalizzate al risparmio energetico.

Ciò ha indotto il legislatore, come già si è accennato, a prevedere l'obbligo, a carico delle banche e di Poste Italiane, di effettuare a decorrere dal 1° luglio 2010 una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta personale dovuta dai beneficiari dei pagamenti¹².

Va, altresì, ricordato, che l'obbligo di ritenuta d'acconto, a cura dei soggetti che hanno la qualifica di sostituto d'imposta, è previsto con misure diverse anche nel caso delle provvigioni corrisposte agli agenti di commercio e per i compensi corrisposti ai professionisti, alle associazioni professionali e ai condomini.

Infine, non può essere trascurato il progressivo incremento assunto dalle imposte dichiarate e non versate che, secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle entrate nel

¹² Come già indicato la misura della ritenuta dal 1° gennaio 2015 è dell'8 per cento (art. 1, comma 657, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Stabilità 2015).

2011 ammontava a 10,6 miliardi con una tendenza in costante crescita¹³.

IMPOSTE DICHIARATE E NON VERSATE *				
Anno d'imposta	2008	2009	2010	2011
Imposte richieste	8.041.724.215,35	8.458.419.588,80	9.249.476.372,39	10.623.116.075,36

Fonte: dati Agenzia delle Entrate

*I dati tengono conto delle operazioni di correzione effettuate sugli esiti in sede di assistenza sulla comunicazione di irregolarità.

Alla luce di tali considerazioni, nella prospettiva di un rafforzamento degli strumenti di acquisizione del gettito tributario, andrebbe valutata a giudizio della Corte un'estensione dello strumento della ritenuta d'acconto ad opera dell'intermediario finanziario parallelamente all'ampliamento delle modalità di pagamento tracciato.

3. La fatturazione elettronica da strumento di controllo della spesa pubblica a strumento di contrasto dell'evasione fiscale e di semplificazione degli adempimenti

E' necessario premettere come l'espressione "fattura elettronica" assuma valenze diverse suscettibili di generare equivoci che vanno chiariti.

Secondo l'ordinamento comunitario (direttiva 2001/112/CE modificata dalla direttiva 2010/45UE) recepito dall'ordinamento italiano (art. 21 del DPR n. 633/1972), la "fattura elettronica" è una fattura che è emessa e ricevuta in formato elettronico. Cosa diversa è la fattura creata con modalità elettronica e gestita con modalità ordinaria. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, mentre le fatture (solo) create in formato elettronico e quelle cartacee, ai sensi dell'art. 39, terzo comma, DPR n. 633/1972, possono essere conservate elettronicamente.

La disciplina comunitaria non prescrive attualmente uno specifico formato per la fattura elettronica, con la conseguenza che anche l'immagine elettronica (PDF o altro) può dare luogo alla fattura elettronica, con vantaggi del tutto marginali connessi essenzialmente alla trasmissione del documento.

Perché la fattura elettronica possa produrre significativi benefici nella gestione amministrativa e contabile dei soggetti economici coinvolti è necessario che la generazione del documento, la sua trasmissione e ricezione e l'inserimento nelle rispettive contabilità costituiscano un processo strutturato e integralmente automatizzato con conseguenti benefici sul piano dei tempi di lavorazione, dei costi amministrativi e

¹³ Cfr Relazione al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2013, volume I, pag. 76.

della riduzione degli errori.

E' in questo senso che la locuzione "fatturazione elettronica" è stata adottata in Italia per la gestione dei rapporti della pubblica amministrazione.

Come è noto, infatti, il legislatore nazionale, con finalità specificamente indirizzate al monitoraggio della spesa pubblica, con l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008)¹⁴, ha introdotto la previsione dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente ai rapporti intrattenuti dalle pubbliche amministrazioni con i propri fornitori di beni e servizi.

Dopo la tempestiva attuazione del decreto con il quale l'Agenzia delle entrate è stata individuata quale gestore del servizio di interscambio e la Sogei quale realizzatore e conduttore del medesimo servizio¹⁵, anche in considerazione delle evidenti implicazioni e finalità fiscali della nuova procedura, l'emanazione del regolamento attuativo è

¹⁴ Il testo dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 è il seguente: "**209.** Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **210.** A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. **211.** La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. **212.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. **213.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC): a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica; g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge. **214.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209."

¹⁵ d.m. 7 marzo 2008.

intervenuta soltanto nel 2013¹⁶. Con tale regolamento venivano, tra l'altro, fissati i termini di attivazione della fatturazione elettronica, termini che con l'art. 25 del DL 24 aprile 2014, n. 66, venivano poi anticipati – per le amministrazioni diverse da quelle centrali – al 31 marzo 2015.

Il sistema impone l'utilizzo di un unico formato elettronico XML (eXtensible Markup Language) secondo appositi schemi di predisposizione dei documenti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce servizi e strumenti informatici per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato adottato dal Sistema di Interscambio (art. 4, c. 1, d.m. 55/2013): tuttavia, tali servizi sono disponibili gratuitamente solo per le PMI abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).

Analogamente, Unioncamere – in collaborazione con AgId (Agenzia per l'Italia digitale) – ha di recente messo gratuitamente a disposizione un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni. Tale servizio, tuttavia, è limitato ai soli soggetti registrati nel Registro delle Imprese e consente di gestire un numero massimo di sole 24 fatture l'anno.

Ciò, per i professionisti e per le piccole imprese che superano le 24 fatture all'anno, può comportare oneri superiori ai benefici per i servizi di generazione, emissione e, soprattutto, di conservazione, delle fatture elettroniche, facendo percepire la nuova procedura come un mero adempimento aggiuntivo.

Per le amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali e Enti previdenziali) il sistema è già operativo dal 6 giugno 2014.

Dai *report* pubblicati sul sito gestito dall'Agenzia delle entrate www.fatturapa.gov.it relativi al periodo 6 giugno-30 novembre 2014 emerge il progressivo miglioramento della qualità dei dati delle fatture trasmesse, che al 30 novembre avevano superato il numero di 1,3 milioni con una percentuale di scarto progressivamente decrescente e ormai inferiore al 15 per cento. Quanto alle ragioni dello scarto, non può che tenersi conto degli elementi di valutazione già forniti alla Commissione dal Direttore dell'Agenzia delle entrate nell'audizione del 3 dicembre scorso, secondo i quali si è sempre trattato di anomalie facilmente risolvibili e non si sono avute evidenze di operazioni commerciali per le quali non sia stato possibile

¹⁶ D.m. n. 55/2013.

trasmettere la fattura.

Relativamente alle problematiche che potrebbe generare la prevista estensione, a decorrere dal prossimo 31 marzo, dell'obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, incluse quelle locali, si ritiene che la positiva evoluzione della fase riservata alle amministrazioni centrali dello Stato costituisca un concreto presupposto per la riuscita dell'operazione. Eventuali difficoltà che dovessero insorgere potrebbero derivare da carenze e ritardi nell'organizzazione riferibili ai singoli operatori ed enti interessati.

Va, comunque, rilevata la possibilità che gli obblighi inerenti alla fatturazione elettronica possano essere soddisfatti anche ricorrendo all'intermediazione. In particolare le pubbliche amministrazioni possono costituirsi intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Allo stato vanno segnalate esperienze anticipatrici come quella della Regione Emilia-Romagna che, attraverso la propria agenzia per il mercato telematico Intercent-ER, ha sviluppato per le amministrazioni presenti nella regione il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPA-ER) costituito dal nodo telematico di interscambio (NoTI-ER) e dal polo archivistico (Par-ER), che assicura la conservazione a norma delle fatture elettroniche e degli altri documenti.

In ordine alle ricadute positive che il sistema di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione presenta per la gestione pubblica, va ricordato come il sistema consenta maggiore affidabilità in ordine al momento temporale in cui hanno origine le obbligazioni delle amministrazioni e integri gli strumenti già in essere per il monitoraggio dei debiti. L'utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture permette una più precisa attività di analisi e revisione della spesa, dando la possibilità di migliorare le tecniche di acquisizione di beni e servizi oltre che di intercettare possibili inefficienze e abusi nell'utilizzo dei fondi a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Le puntuali informazioni contenute nelle fatture, ad esempio, potrebbero far emergere spese di ammontare significativamente diverso da parte delle diverse amministrazioni per l'acquisto della stessa tipologia e quantità di prodotto. Le informazioni derivanti dalla fatturazione elettronica dovranno essere poi collegate a quelle desumibili dal sistema SIOPE consentendo in questo modo più precise analisi di carattere economico della spesa.

Peraltro, occorre ricordare che il decreto ministeriale 7 marzo 2008,

nell'individuare l'Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto Sistema, specifica all'art. 2 che "Nell'ambito della funzione attribuita alla Agenzia delle entrate ... alla stessa sono affidati i compiti di: a) coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità;": appare quindi evidente come la scelta del legislatore è stata quella di identificare il Sistema di Interscambio come terminale attraverso cui l'amministrazione fiscale possa acquisire informazioni puntuali riferite alle operazioni commerciali al fine di integrarle e utilizzarle anche ai fini fiscali.

Risulterebbe pertanto interessante conoscere se e come il Ministero dell'economia e delle finanze abbia già iniziato ad analizzare i dati strutturati contenuti nel milione e più di fatture elettroniche veicolate mediante il Sistema di Interscambio sino ad oggi.

In merito all'estensione del sistema di fatturazione elettronica relativamente ai rapporti tra soggetti privati, come già ricordato, l'art. 9, lettera d), della legge delega n. 23 del 2014 sollecita a *"incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti"*.

La previsione legislativa si inserisce in un contesto nel quale sono già presenti, da una parte, l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, obbligo che si stima coinvolga a regime circa due milioni di operatori economici su un universo di circa cinque milioni e, dall'altra, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni attive e passive fatturate (il c.d. *spesometro* di cui all'art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), che riguarda l'intero universo dei contribuenti IVA.

Alla luce di quanto precede, l'intervento in materia di fatturazione elettronica relativamente alla generalità dei soggetti IVA dovrebbe tendere ad integrarsi con il sistema già adottato per i rapporti con la pubblica amministrazione, utilizzando il medesimo canale tecnologico e di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati prescritti dall'art. 21 del DPR n. 633/1972 relativi alle fatture emesse. Il flusso dovrebbe

avere carattere obbligatorio e naturalmente comporterebbe l'eliminazione di adempimenti onerosi e poco funzionali come quelli che attualmente implica lo *spesometro*.

Inoltre, andrebbe gratuitamente messa a disposizione delle imprese che vogliano utilizzarla una soluzione di base per la gestione dell'intero processo.

Ulteriori ricadute positive dell'evoluzione potrebbero riguardare la trasmissione delle fatture passive allo scopo di fornire al contribuente IVA tutti gli elementi necessari ad adempiere agevolmente agli obblighi contabili e dichiarativi.

Naturalmente la gestione dei dati relativi alle fatturazioni con le nuove modalità dovrebbe completarsi con il collegamento alle relative operazioni finanziarie (bonifico, ecc.) in modo tale da consentire la gestione dell'intero processo amministrativo contabile. In proposito si rinvia a quanto già esposto in materia di pagamento tracciato.

4. L'integrazione delle basi informative delle pubbliche amministrazioni

La Corte già in passato ha sottolineato come l'integrazione e lo scambio delle informazioni, la condivisione degli archivi ed il coordinamento dei processi operativi attraverso le nuove tecnologie informatiche e telematiche costituiscano un fattore decisivo per il corretto funzionamento del sistema informativo pubblico.

Con il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e aggiornato con il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235), è stato fissato il fondamentale principio della condivisione dei dati, patrimonio comune della pubblica amministrazione da utilizzarsi in modo comune per migliorare i servizi erogati in rete ai cittadini e alle imprese.

In tale ottica le "basi dati d'interesse nazionale" (art. 60 del Codice) sono gli archivi fondamentali di settore ai quali ciascuna amministrazione pubblica dovrebbe fare riferimento, utilizzando i relativi dati quando ne abbia necessità nello svolgimento delle proprie attività. In una logica d'interoperabilità diffusa questi archivi divengono anche strutture che, a richiesta, forniscono servizi agli altri sistemi informativi pubblici quali l'indirizzo d'un cittadino, la denominazione ufficiale d'una impresa, la corretta identificazione fiscale d'un contribuente, la localizzazione e le caratteristiche d'un immobile, ecc.

Peraltro, proprio con riferimento alle “basi dati d’interesse nazionale” persiste l’assenza del riferimento all’Anagrafe Tributaria. Restano, pertanto, fuori dal sistema basi dati fondamentali quali l’anagrafe generale dei contribuenti (codici fiscali), l’archivio delle dichiarazioni dei redditi, IVA, doganali e sulle accise; il registro nazionale dei beni immobili (codifica e dati censuari); le statistiche sulle dichiarazioni, sulle entrate tributarie, sugli atti e sui registri degli oggetti d’imposta.

Prescindendo da tali considerazioni di ordine generale, si deve ancora una volta sottolineare la rilevanza che anche in materia di integrazione delle basi dati assume la qualità delle informazioni, in assenza della quale le carenze di una base dati finiscono per amplificarsi nelle attività delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte.

Ciò tanto più considerando che l’Anagrafe Tributaria si sta rivelando una fonte cui potranno attingere soggetti diversi tra cui la Corte dei conti e non soltanto l’amministrazione finanziaria, nel rispetto di un adeguato bilanciamento tra le esigenze proprie del controllo e l’esercizio dei diritti di libertà.

Relativamente agli aspetti organizzativi e strutturali che riguardano specificamente i sistemi informativi che fanno capo al Ministero dell’economia e delle finanze, va ricordato che con l’art. 4, comma 3-bis, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è stato previsto il trasferimento, mediante scissione, alla Sogei del ramo aziendale di Consip che gestiva il sistema informativo del Tesoro allo scopo di conseguire integrazioni, miglioramenti ed economie.

I sistemi informativi delle Finanze e del Tesoro presentano sostanziali differenze in primo luogo relativamente alle modalità contrattuali adottate, in quanto il contratto Finanze si è evoluto nel tempo, su spinta delle strutture organizzative e dei pareri emessi dall’Autorità per l’informatica nella P.A., fino a configurare un reale rapporto di *partnership*.

Anche la situazione infrastrutturale appare diversa, in quanto per il sistema Finanze Sogei gestisce tutti i servizi da un unico CED, in condizioni di elevata sicurezza e in modo sinergico relativamente alle risorse umane e strumentali disponendo di *asset* propri. La gestione del sistema Tesoro risulta essere assicurata tramite più CED di terzi, in condizioni di sicurezza non analoghe.

Quanto alle soluzioni applicative sussistono duplicazioni ancora da superare (protocollo, conservazione sostitutiva, ecc.).

I ritardi che si registrano nell'integrazione complessiva dei servizi, sembrano ascrivibili sia al diverso approccio degli interlocutori istituzionali (Finanze e Tesoro) sia a tematiche connesse ai rapporti con il partner informatico preesistente (Sogei medesima da un lato e fornitori esterni dall'altra).

Se da un lato Sogei dispone di una affidabile infrastruttura tecnologica per il sistema Finanze, che dovrebbe costituire punto di riferimento anche per la gestione del sistema Tesoro, dall'altro sussistono ipofunzionalità nell'ambito applicativo e nello sviluppo delle soluzioni per la gestione Finanze che richiederebbero incisivi interventi per mettere a punto un nuovo modello produttivo che preveda il ricorso al mercato e che tenga conto dei nuovi sviluppi della tecnologia.

In entrambi i settori il ricorso al mercato implica una sempre più forte capacità di presidio.

Sul piano più generale, si sottolinea come occorra accelerare fortemente la riallocazione dei *data center* delle pubbliche amministrazioni italiane, attraverso la creazione di strutture tecniche condivise promosse dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgId).

Ciò nell'ottica della *spending review*, oltre che della piena attuazione delle vigenti disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale che destinano una parte dei risparmi derivanti dalla digitalizzazione e dalla riorganizzazione amministrativa in atto al finanziamento di "ulteriori progetti di innovazione" (art. 15, comma 2-ter, d.lgs. n. 82/2005). Il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche sono da realizzare attraverso una riduzione sostanziale del loro numero (dalle attuali migliaia a non più di poche decine) e la loro aggregazione in *data center* più grandi, in modo da conseguire economie di scala significative, tenuto conto degli altissimi costi di ciascuna di queste strutture, di fatto oggi replicate in ciascuna amministrazione, con grande dispendio di risorse pubbliche.

Questa frammentazione costituisce la causa di ulteriori e più gravi anomalie del sistema ICT pubblico italiano, consistenti nella duplicazione di servizi, nella difficoltà di interconnessione tra applicazioni, determinata dalla eterogeneità dei sistemi informativi in uso nelle pubbliche amministrazioni, e nella conseguente scarsa affidabilità dei servizi erogati.

Un progetto esecutivo di consolidamento delle infrastrutture ICT pubbliche è,

dunque, un passaggio obbligato per la efficacia di una agenda digitale. Esso rappresenterebbe un importante cambio di rotta, foriero di un considerevole risparmio di spesa (circa 500 milioni di euro annui, a regime); inoltre, la razionalizzazione dei CED potrebbe rappresentare un fattore di accelerazione nelle fasi attuative di progetti fondamentali dell'Agenda digitale Italiana, quali l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID), la Fatturazione Elettronica, ITALIA LOGIN, ecc.

La concentrazione delle infrastrutture pubbliche ICT in pochi centri di livello adeguato potrebbe contribuire in maniera determinante anche alla costruzione di quella visione strategica complessiva che è stato l'ostacolo maggiore per la sua effettiva trasformazione in un'ottica di servizi ai cittadini e per proporsi quale strumento di crescita economica per l'intero Paese. Questa prospettiva potrebbe effettivamente incidere anche in termini di punti di PIL sulla nostra economia.

Ovviamente, la riduzione dei *data center* della pubblica amministrazione garantirebbe ad ogni ente in ogni caso la piena autonomia operativa, la *governance* e la responsabilità gestionale dei servizi.

La Corte dei conti è fermamente convinta che una strategia di unificazione delle infrastrutture IT, oltre a consentire forti economie di scala, costituisca un fattore abilitante per una concreta condivisione di obiettivi indispensabili per la crescita dell'intero Paese, tanto da aver avviato progetti di collaborazione con altre amministrazioni.

In ordine agli oneri sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per spese di *hardware* e *software*, in assenza di una rilevazione esaustiva di tutti i costi relativi (che comprenda, quindi, anche la spesa per le reti telematiche, per l'alimentazione elettrica per gli apparati e per i condizionatori, e relativi oneri fiscali, nonché quella connessa ad oneri di personale), si riportano i dati desunti per l'anno 2013 dal sistema SIOPE riferibili ai codici per spese di carattere informatico.

Per l'aggregato *Stato* i codici presi in considerazione sono *Materiale informatico*, *Consulenza informatica*, *Manutenzione ordinaria di mezzi di hardware*, *Manutenzione ordinaria di mezzi di software*, *Noleggi, locazioni e leasing di hardware*, *Hardware*, *Manutenzione straordinaria di hardware*, *Manutenzione straordinaria di software*, mentre per l'aggregato *Enti territoriali* i codici considerati sono *Materiale informatico*, *Assistenza informatica e manutenzione software*, *Licenze software*, *Hardware*,

Acquisizione o realizzazione software.

Spesa complessiva dell'aggregato <i>Stato</i>	434.974.413
Spesa complessiva dell'aggregato <i>Enti territoriali</i>	1.225.573.180

Nell'allegato 1 si riportano i dati relativi ai codici di spesa dei due aggregati, avvertendo che i dati non sono raffrontabili tra loro stante la diversa classificazione utilizzata in SIOPE.

5. L'attività dei comuni nell'accertamento delle imposte sugli immobili

Il vigente quadro normativo attribuisce ai comuni la piena gestione delle entrate tributarie comunali, tra le quali uno specifico rilievo assumono i tributi immobiliari correlati ai valori catastali (IMU, TASI) o alla consistenza fisica degli stessi (TARI).

Pur non disponendo di dati generali, si può ritenere che per l'attività di riscossione spontanea - che si sostanzia per lo più nell'emissione di avvisi di pagamento o di altre comunicazioni - si sia progressivamente ormai affermato il modello della gestione diretta, spesso supportata da un *partner* esterno per le lavorazioni massive. Ciò in considerazione della progressiva riduzione dei costi che le amministrazioni stanno realizzando, anche grazie all'uso dell'informatica e della telematica.

Naturalmente le scelte organizzative delle amministrazioni sono fortemente condizionate, oltre che da fattori esterni, quali la disponibilità di soggetti abilitati al servizio, da fattori organizzativi interni, soprattutto connessi alla presenza di personale idoneo allo svolgimento del servizio e all'esistenza di limitazioni normative alla costituzione di nuove società.

Numerosi sono anche i casi di gestioni affidate ad associazioni o unioni di comuni allo scopo di realizzare proficue sinergie ed economie di scala.

Per lo svolgimento dell'attività di controllo gli enti dispongono solitamente di autonome basi dati, integrative delle basi dati catastali, allo scopo di tenere conto delle variazioni emerse nel corso dell'attività di controllo precedente e delle comunicazioni fornite dai contribuenti (condizioni soggettive, diritto ad agevolazioni, ecc.).

In termini generali il sistema risente delle distorsioni che comporta l'attuale criterio

di valorizzazione catastale, solo in parte attenuato nei casi in cui si è proceduto alla revisione dei criteri di classamento degli immobili.

Sul piano operativo si ha ragione di ritenere che l'attività di controllo posta in essere dai comuni per contrastare l'evasione parziale o totale delle proprie imposte immobiliari incontri difficoltà parzialmente diverse da quelle che incontra l'Agenzia delle entrate per l'accertamento dei tributi immobiliari. Infatti, nel caso dei tributi locali non assume alcun rilievo l'individuazione del reddito effettivo eventualmente ritratto dall'immobile, essendo in ogni caso la base imponibile determinata su base catastale.

I più rilevanti elementi di criticità incontrati dagli enti comunali sembrano invece riferirsi alle situazioni soggettive correlate al possesso dell'immobile e, in particolare, all'abusata qualificazione di "abitazione principale" dalla quale derivano rilevanti differenze contributive.

Per quanto specificamente attiene alle procedure di riscossione dei tributi locali, numerose risultano essere le problematiche, anche a causa di un quadro legislativo mutevole e incerto.

Attualmente i comuni hanno la possibilità di accedere a diverse modalità di gestione dei servizi di riscossione, sia per quanto riguarda la riscossione spontanea, che per quanto riguarda quella coattiva. Essi, infatti, possono: a) avvalersi di Equitalia; b) conferire l'incarico ad un concessionario di cui all'art. 53 del d.lgs. 446 del 1997; c) provvedere alla riscossione diretta; d) provvedere alla riscossione diretta affidando all'esterno i servizi di supporto; e) avvalersi di una società *in house*; f) condividere un ufficio *ad hoc* costituito da più comuni tra loro associati.

La selezione tra i diversi modelli da parte dei comuni si presenta complessa a causa dei molteplici fattori che condizionano le scelte degli enti, non ultima l'incertezza degli scenari delineati sul piano normativo.

Per quanto concerne il coinvolgimento di Equitalia nella riscossione degli enti locali, va ricordato che la legislazione in vigore vi avrebbe rinunciato per il futuro, sia pure prorogando sistematicamente tale soluzione, da ultimo al 30 giugno 2015 con l'art. 1, comma 642, della legge n. 190 del 2014.

Di contro, va anche tenuto presente che la legge delega al Governo n. 23 dell'11 marzo 2014, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, prevede, all'art. 10 il riordino della riscossione delle entrate degli enti locali

contemplando nuovamente il coinvolgimento di Equitalia nella gestione della riscossione.

Si tratta, pertanto, di una materia tutt'altro che stabilizzata e definita, che in questa sede non è possibile trattare in modo organico e compiuto. Può essere, tuttavia, utile soffermarsi su alcune problematiche che presentano una specifica rilevanza.

Per quanto attiene alla riscossione coattiva, essa è stata finora prevalentemente affidata ad Equitalia, almeno relativamente ai tributi immobiliari e alla TARSU (ove non sostituita dalla tariffa); numerosi sono pure i casi di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, in particolare per i tributi collegati alle attività produttive.

La tendenza a gestire direttamente anche la riscossione coattiva è stata in passato ostacolata dalle diverse modalità procedurali utilizzabili.

In proposito va ricordato che l'evoluzione del quadro normativo (art. 7, comma 2, del DL n. 70/2011 e successive modificazioni) ha riconosciuto ai comuni che effettuano direttamente la riscossione coattiva delle proprie entrate la possibilità di avvalersi dell'ingiunzione di cui al testo unico di cui al R.D. n. 639/1910, nella forma c.d. "rafforzata", che consente l'utilizzazione, in quanto compatibili, di alcuni istituti previsti dal Titolo II del DPR n. 602 del 1973 per la riscossione coattiva tramite ruolo: ordine di pagamento diretto al terzo (art. 72-bis); dichiarazione stragiudiziale (art. 75-bis); ipoteca sugli immobili (art. 77); fermo amministrativo (art. 86).

Una delle principali difficoltà che incontrano attualmente i comuni che intendono avvalersi della riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento è costituita dall'indisponibilità di ufficiali di riscossione, a causa del mancato espletamento dei relativi concorsi (l'ultimo è stato nel 2002). Ciò costringe gli enti a ricercare faticosamente *partner* esterni dotati della prescritta professionalità.

Per completezza vanno formulate alcune considerazioni in ordine alla cooperazione che i comuni forniscono all'Agenzia delle entrate ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, secondo le previsioni di cui alla legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale (L. 42/2009) e alla specifica disciplina contenuta nel decreto sul federalismo municipale (d.lgs. 23/2011), beneficiando di elevata quota di compartecipazione al relativo gettito che, per il triennio 2012-2014 raggiunge il 100 per cento degli introiti connessi alle segnalazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 12-bis

– 12-quater, del DL n. 138/2011).

Si tratta, infatti, di attività che in buona misura riguarda la componente immobiliare dell'attività di controllo.

Al riguardo non può che ribadirsi come i risultati di detta attività siano di scarsa significatività.

Come evidenziato dalla Corte in occasione della relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali – oggetto della recente deliberazione nr. 29/2014 della Sezione delle autonomie – in tal senso depongono le somme assegnate ai comuni a titolo di contributo per gli anni 2012 (saldo) e 2013 (contributo) rese note dal Ministero dell'Interno – Direzione per la Finanza Locale, per l'importo complessivo di 17,9 milioni di euro circa (per una disaggregazione del dato su base regionale si rinvia all'allegato 2).

Tali dati restituiscono, invero, la rappresentazione di un fenomeno che, pur in crescita rispetto agli anni precedenti, continua ad essere “alquanto circoscritto in valori assoluti e fortemente concentrato sul piano territoriale” (cfr. deliberazione n. 6/AUD/2012) e, comunque, assolutamente incongruo rispetto alle finalità perseguite.

In questa prospettiva se, per un verso, non possono disconoscersi l'importanza dell'apparato, non solo normativo¹⁷, predisposto e le potenzialità dello stesso a declinarsi in obiettivi concreti e verificabili – così come comprovato dai positivi risultati conseguiti da alcuni comuni (in particolare dell'Emilia-Romagna e di altre regioni prevalentemente del Nord Italia) – è, per altro verso, innegabile l'esigenza di rimuovere ostacoli di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, per un più capillare raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore e un uniforme sviluppo dell'attività di contrasto all'evasione fiscale su tutto il territorio nazionale.

Del resto i rilevanti dati relativi agli enti che si avvalgono dei collegamenti al portale SIATEL v.2.0 – Punto Fisco¹⁸, quale piattaforma informatica per la consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, appaiono indicativi di una maggiore sensibilità e responsabilizzazione degli enti territoriali, anche in ragione di precisi

¹⁷ Rilevano, a tal riguardo, gli specifici provvedimenti con cui l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative della collaborazione con i comuni (cfr. provvedimento direttoriale n. 187461 del 3 dicembre 2007; provvedimento direttoriale n. 175466 del 26 novembre 2008; provvedimento direttoriale n. 78785 del 29 maggio 2012) nonché i diversi protocolli di intesa resi tra le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate e le articolazioni regionali dell'ANCI in vista della definizione di programmi locali di recupero dell'evasione.

¹⁸ Secondo le indicazioni rese nel corso dell'audizione resa in data 24 settembre 2014 dal Direttore dell'Agenzia delle entrate risulta che l'87 per cento dei Comuni italiani (7.002 su 8.057) hanno stipulato con l'Agenzia la convenzione standard di cooperazione informatica.

obblighi¹⁹ e di disposizioni di carattere premiale²⁰, rispetto alla tematica dei controlli nello specifico settore tributario.

Ciò nondimeno si ritiene che la condivisione del patrimonio informativo detenuto dalla Amministrazione finanziaria, su cui riposa l'attuale sistema delle segnalazioni qualificate, costituisca condizione necessaria, ma non sufficiente per un'incisiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto dell'evasione tributaria.

La cooperazione e l'integrazione sinergica tra le diverse competenze dell'Amministrazione finanziaria e degli enti locali non può, invero, risolversi in una mera fornitura o messa a disposizione, ancorché massiva, di dati, ma, deve tendere ad una effettiva interoperabilità dei sistemi prevedendo, altresì, meccanismi suscettibili di assicurare lo scambio informativo tra applicazioni operando, in via automatica, incroci, riscontri e rilevazione di disallineamenti.

Funzionale al conseguimento di maggiori livelli di efficienza potrebbe essere, dunque, un significativo impulso alla "cooperazione applicativa" che, pur avviata in via sperimentale in passato, con riferimento ad una platea ristretta di enti ed a specifici ambiti di intervento (*cfr.* Progetto Icar e Progetto Elisa/Elifis), pare estranea alle attuali procedure fondate, essenzialmente, sulla consultazione e sull'accesso – peraltro, in forma profilata e, dunque, limitatamente ad informazioni previamente individuate dal responsabile dell'ente locale – alle piattaforme informatiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate (Sister, Portale dei Comuni).

Unica eccezione, al riguardo, è costituita dal Sistema di Interscambio che attua la predetta cooperazione applicativa consentendo lo scambio automatico – e l'integrazione – di informazioni tra il Sistema Informativo Catastale Nazionale e quello degli enti territoriali ma che, tuttavia, postula il possesso da parte degli enti utilizzatori di infrastrutture tecnologiche evolute e la possibilità di accesso al Sistema Pubblico di Connettività, se del caso, per il tramite dell'intermediazione strutturale di un'amministrazione già convenzionata.

Auspicabile appare, pertanto, l'adozione di opportuni interventi volti non tanto ad accrescere il volume, già significativo, di elementi conoscitivi ma, piuttosto, ad incidere

¹⁹ Cfr. art. 83, comma 16, DL 112/08, convertito in legge 133/2008, a mente del quale *"I comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza"*.

²⁰ Cfr. art. 20 DL 98/2011 che sotto la rubrica *"Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità"* annette rilevanza al rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

sulle procedure di “lavorazione” del dato, implementando moduli operativi tali da automatizzare il processo di integrazione tra i diversi sistemi informatici.

6. Il possibile contributo dell'Anagrafe Tributaria nell'azione di recupero dei tributi locali

E' di grande rilievo l'evoluzione del quadro normativo in materia di cooperazione tra amministrazione centrale ed enti territoriali per la gestione del sistema fiscale e per il contrasto dell'evasione.

In particolare, la cooperazione informatica per l'azione di recupero dei tributi locali trova una specifica previsione nel criterio direttivo contenuto nell'art. 26, comma 1, lett. a), della legge n. 42 del 2009, recante la delega per l'attuazione del federalismo fiscale, secondo il quale i decreti legislativi devono prevedere “adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi ”.

In attuazione delle previsioni contenute nella delega, l'art. 2, comma 10, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo fiscale municipale, stabilisce che al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario i singoli comuni abbiano accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria relativi ai contratti di locazione e alle altre informazioni concernenti il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio, alle informazioni sulle forniture di energia e idriche, nonché ai soggetti che esercitano nel comune un'attività di lavoro autonomo o di impresa. Inoltre, gli enti territoriali hanno altresì accesso, con le medesime modalità, a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti nel comune o soggetti aventi domicilio fiscale nello stesso, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali. Il sistema informativo della fiscalità è integrato con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

Lo stesso art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, al comma 11, prevede che il sistema

informativo della fiscalità assicuri l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione.

A sua volta, l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, stabilisce che "La convenzione di cui al comma 2" - cioè la convenzione tra regioni, Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate, per definire le modalità gestionali e operative dei tributi regionali - "deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali."

Per il proficuo funzionamento del quadro normativo ora ricordato è necessario garantire la massima affidabilità dei dati presenti nei diversi archivi e, in particolare, di quelli catastali.

Quanto allo specifico contributo che l'Anagrafe Tributaria può recare all'azione di recupero dei tributi locali, si ritiene che oltre alla messa a disposizione e integrazione delle basi dati prevista dalle disposizioni ora ricordate, debbano essere valutate specifiche iniziative sinergiche finalizzate alla riduzione dei c.d. oneri di *compliance*, allo scopo di semplificare le procedure e di supportare meglio i contribuenti all'atto dell'adempimento, nella ormai pacifica convinzione che regole più facilmente applicabili incidono fortemente sul livello di *tax compliance* dei cittadini.

In particolare ci si riferisce all'esigenza di estendere a livello nazionale le buone pratiche maturate dagli enti più avanzati in materia, che hanno consentito la tempestiva messa a disposizione di modelli di versamento precompilati, archivi consultabili in via telematica, ecc.

Sul piano più generale un'importante misura di semplificazione basata sull'uso della tecnologia, in linea con quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata per i soli titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, potrebbe essere quella di istituzionalizzare l'obbligo per tutti gli enti impositori di sottoporre preventivamente ai contribuenti, con un congruo margine di tempo rispetto alla scadenza dei termini di adempimento, proposte di dichiarazione e/o di versamento formate sulla base dei dati conosciuti dai sistemi

informativi. Tali proposte e comunicazioni potrebbero essere messe a disposizione del singolo contribuente attraverso un unico canale di comunicazione, del tipo di quello da tempo istituito dall'Agenzia delle entrate ma, in verità, ancora scarsamente utilizzato, che prende il nome di "cassetto fiscale".

Gli effetti positivi di questo diverso atteggiamento nella gestione delle relazioni fiscali sarebbero certamente significativi anche per gli enti territoriali, sia in termini di minori costi di adempimento, sia in termini di miglioramento della correttezza fiscale.

7. Criticità del sistema dell'Anagrafe Tributaria e sua capacità di interloquire con le altre banche dati

Dopo la riforma del fisco telematico della seconda metà degli anni '90, il funzionamento dell'Anagrafe Tributaria si fonda su tre principi: 1) l'obbligo, per disposizioni normative, di trasmissione esclusivamente telematica di tutte le informazioni a scadenze predeterminate; 2) l'obbligo di utilizzo, da parte di chi invia i dati, di un tracciato record strutturato; 3) una chiave unica di catalogazione delle informazioni costituita dal codice fiscale. Se le informazioni arrivassero all'Anagrafe Tributaria non in via telematica ma su carta, non si potrebbero gestire con velocità e si eleverebbe il rischio di errore del dato; se le informazioni non arrivassero in forma strutturata (pensiamo al caso di invio telematico di un *file* formato immagine, quale la scansione di un documento cartaceo), non si potrebbero gestire massivamente per incroci e analisi statistiche; se non ci fosse la chiave unica del codice fiscale, le informazioni non si potrebbero riordinare e catalogare, creando i singoli archivi. Questi tre principi consentono la gestione a valle del rilevante patrimonio informativo dell'Anagrafe Tributaria tanto per le attività di assistenza quanto per quella di analisi del rischio e controllo messe in atto da tutti gli enti che hanno accesso a tali dati: in primo luogo l'Agenzia delle entrate, le altre agenzie fiscali e la Guardia di finanza, ma anche i comuni, le regioni, l'INPS, l'INAIL, i Ministeri, l'Autorità giudiziaria, ecc. i quali, sulla base di convenzioni di cooperazione informatica predisposte in linea con le direttive del Garante della protezione dei dati personali, possono consultare ed acquisire un numero rilevante di informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria.

Nonostante l'evoluzione tecnologica e le regole sopra descritte, spesso però tali informazioni scontano problemi di qualità o completezza, derivanti fondamentalmente

dalla complessità della modulistica e delle disposizioni normative e regolamentari ad esse collegate nonché dall'elevato numero degli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

Per garantire, quindi, la qualità delle basi dati dell'Anagrafe Tributaria non è concepibile immaginare continue azioni di bonifica di milioni di dati dopo la fase di acquisizione, bensì è essenziale agire a monte di tale fase, predisponendo modulistica e soluzioni applicative semplici nonché supporti tecnico-operativi c.d. *user friendly*, in modo da guidare l'utente (normalmente il cittadino o l'impresa) nei suoi adempimenti comunicativi ed evitare sul nascere errori od omissioni nei dati.

L'integrazione o l'interoperabilità dell'Anagrafe Tributaria con le banche dati di altre amministrazioni pubbliche dipende, peraltro, da come queste amministrazioni, a loro volta, acquisiscono e catalogano le informazioni che richiedono ai cittadini. Oggi, infatti, ogni comune, ogni regione, ogni azienda sanitaria e ogni pubblica amministrazione centrale ha regole proprie in fase di acquisizione delle informazioni dai propri utenti e un autonomo sistema informatico (più o meno evoluto).

Uniformare a monte queste regole di acquisizione dei dati, arrivando gradatamente alla sola trasmissione telematica delle informazioni e prevedendo sempre l'inserimento nei modelli di comunicazione dei codici fiscali dei cittadini che sono chiamati a compilarli, avrebbe l'effetto di agevolare e accelerare il processo di integrazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni con l'Anagrafe Tributaria.

Considerazioni conclusive

E' indiscutibile il ruolo che nei moderni ordinamenti tributari assumono gli strumenti informatici e telematici per la gestione degli obblighi amministrativi e la riduzione dell'evasione.

In particolare, l'uso della tecnologia assume straordinario rilievo nella gestione degli adempimenti, per guidare contribuenti e operatori economici e prevenire errori. Proprio su questo versante l'Italia ha registrato notevoli ritardi, dopo una precedente fase di positiva evoluzione.

Solo recentemente il legislatore sembra voler accentuare il ruolo dei sistemi informativi ai fini dell'innalzamento della *tax compliance*, attraverso misure finalizzate a

supportare il contribuente, a semplificare gli adempimenti, a stimolare l'assolvimento degli obblighi e a favorire l'emersione delle basi imponibili. Ci si riferisce, in particolare, all'avvio della c.d. "dichiarazione precompilata" (art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2014), ed alla previsione della messa a disposizione dei contribuenti, mediante l'utilizzo delle reti telematiche e le nuove tecnologie, degli elementi e delle informazioni in possesso dell'amministrazione fiscale (art. 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015).

Perché tali iniziative possano conseguire gli effetti attesi è, tuttavia, necessario che si compia un grande sforzo organizzativo e tecnologico volto ad assicurare la tempestività delle informazioni, la completezza delle stesse e l'affidabilità dei dati forniti. Già nel documento predisposto per l'audizione del 19 giugno 2013 presso le Commissioni Bilancio V e Finanze VI della Camera dei Deputati, richiamato all'inizio, la Corte ha avuto modo di segnalare a proposito dell'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche, l'opportunità di utilizzarle sempre più intensamente nella direzione del servizio al contribuente, rilevando, a proposito dell'attività dell'amministrazione fiscale, come il suo ruolo di assistenza all'adempimento fosse ancora essenzialmente rivolto *"all'approntamento dei modelli dichiarativi...e delle relative procedure di trasmissione telematica, nonché alla chiarificazione della normativa..."* e si è sottolineata l'esigenza di *"mutare l'approccio della pubblica amministrazione, che da soggetto sostanzialmente passivo nella fase dell'adempimento" deve diventare "essa stessa parte attiva interloquendo in modo costruttivo con il contribuente"*.

Sotto tale profilo gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere l'opportunità di una piena utilizzazione delle moderne tecnologie per la conoscibilità delle operazioni economiche (tracciamento dei pagamenti) e per la gestione dei fatti amministrativi (fatturazione elettronica).

La Corte ha ben presente la necessità che i presidi posti a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo fiscale non entrino in conflitto con i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione repubblicana. Proprio il rischio di questo *trade-off* ha generato soluzioni, ad esempio di tracciabilità delle transazioni economiche, mutevoli nel tempo e diverse fra paesi. Come sempre, ove si tratta di contemperare valori costituzionalmente protetti, la questione non può essere sottratta al legittimo uso della

discrezionalità politica.

Preme alla Corte, però, sottolineare che, quale che sia la scelta politica, occorre assicurare che le informazioni raccolte siano adeguatamente custodite, che l'uso ne sia rigidamente delineato e che ogni uso improprio venga severamente sanzionato.

L'analisi ha confermato, inoltre, l'esigenza di una più forte integrazione e razionalizzazione delle basi informative pubbliche, superando duplicazioni e mancanze di coordinamento e operando, in via soprattutto preventiva, per garantire la migliore qualità dei dati.

Per quanto attiene al supporto che l'Anagrafe Tributaria può fornire al mondo delle autonomie territoriali, esso dovrebbe in primo luogo svilupparsi nella direzione di un'armonizzazione dei processi e delle attività di gestione dei contribuenti, integrando il supporto fornito in materia di tributi statali, oggi disomogeneo sul piano territoriale, con quello relativo ai tributi locali.

ALLEGATI

Allegato 1 – Spesa informatica da SIOPE anno 2013*

ENTI TERRITORIALI

AGGREGATO	DESCRIZIONE	TIPO ENTE	SPESA INFORMATICA
1203	Materiale informatico	COMUNE	32.147.272,64
1203	Materiale informatico	GESTIONI_CO_COM	13.023,50
1203	Materiale informatico	PROVINCIA	2.548.495,15
1203	Materiale informatico	UNIONE_COMUNI	529.792,66
1203	Totale		35.238.583,95
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	COMUNE	329.749.430,11
1330	Assistenza informatica e manutenzione software	GESTIONI_CO_COM	252.145,69
1331	Assistenza informatica e manutenzione software	PROVINCIA	37.594.543,20
1332	Assistenza informatica e manutenzione software	UNIONE_COMUNI	10.932.679,10
1333	Totale		378.528.798,10
1334	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	SANITÀ REGIONALE	5.382.774,20
1335	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	REGIONE	15.454.352,66
1336	Totale		20.837.126,86
1337	Assistenza informatica e manutenzione software	SANITÀ REGIONALE	162.097.995,64
1338	Assistenza informatica e manutenzione software	REGIONE	306.142.126,18
1339	Totale		468.240.121,82
1340	Licenze software	COMUNE	15.616.817,44
1341	Licenze software	GESTIONI_CO_COM	63,65
1342	Licenze software	PROVINCIA	900.919,20
1343	Licenze software	UNIONE_COMUNI	245.876,65
1404	Totale		16.763.676,94
1412	Licenze software	SANITÀ REGIONALE	491.947,10
1412	Licenze software	REGIONE	2.147.516,39
1412	Totale		2.639.463,49
2121	Hardware	SANITÀ REGIONALE	1.271.031,97
2121	Hardware	REGIONE	39.732.354,33
2121	Totale		41.003.386,30
2122	Acquisizione o realizzazione software	SANITÀ REGIONALE	5.884.760,53
2122	Acquisizione o realizzazione software	REGIONE	145.857.700,38
2122	Totale		151.742.460,91
2506	Hardware	COMUNE	44.427.174,17
2506	Hardware	GESTIONI_CO_COM	372.339,39
2506	Hardware	PROVINCIA	6.572.772,69
2506	Hardware	UNIONE_COMUNI	2.597.975,00
2506	Totale		53.970.261,25
2507	Acquisizione o realizzazione software	COMUNE	46.895.332,79
2507	Acquisizione o realizzazione software	PROVINCIA	7.714.484,79
2507	Acquisizione o realizzazione software	UNIONE_COMUNI	1.999.482,93
2507	Totale		56.609.300,51
Totale			1.225.573.180,13

STATO

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	SPESA INFORMATICA
32	MATERIALE INFORMATICO	31.951.197,43
36	CONSULENZA INFORMATICA	93.653.448,76
51	MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI DI HARDWARE	26.789.682,60
52	MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI DI SOFTWARE	155.831.070,18
56	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING DI HARDWARE	687.891,13
233	HARDWARE	82.043.876,41
276	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI HARDWARE	8.831.928,88
277	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOFTWARE	35.185.318,16
TOTALE		434.974.413,55

* I dati non comprendono le spese per le reti telematiche, per l'alimentazione elettrica per gli apparati e per i condizionatori, e relativi oneri fiscali, nonché quelle connesse ad oneri di personale.

ALLEGATO 2 – Somme erogate ai Comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva (contributo anno 2013 e saldo anno 2012)

REGIONE DI APPARTENENZA	SOMME ASSEGNATE
Piemonte	1.327.577,39
Lombardia	4.798.804,89
Liguria	1.247.359,14
Veneto	588.473,26
Friuli Venezia Giulia	34.404,23
Emilia Romagna	6.962.170,15
Marche	420.913,86
Toscana	1.821.931,47
Umbria	203.932,06
Lazio	45.192,61
Abruzzo	163.202,59
Molise	1.387,94
Campania	52.563,07
Puglia	21.165,00
Basilicata	480,00
Calabria	79.339,74
Sicilia	265,00
Sardegna	122.433,09
Totale	17.891.595,49

Fonte: Comunicato del 28 ottobre 2014 relativo al provvedimento reso dal Ministero dell’Interno in data 22 ottobre 2014